

## C) CONFESIONES RELIGIOSAS

DIMODUGNO, Davide, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale*, Università degli Studi di Torino, 2023, 414 pp.

Lo studio monografico di Davide Dimodugno si caratterizza per l'essere il punto di arrivo di un percorso di ricerca e di analisi che ha avuto il suo progressivo svolgimento a mezzo di una significativa serie di contributi scientifici, offerti dall'Autore, sul tema della gestione e del riuso degli edifici di culto. Ciò ad evidenziare come, nel leggere quest'opera, sia netta la percezione di essere di fronte ad un lavoro ben strutturato ed argomentato, costituente il risultato finale di un impegno di studio costante, proficuo e diligente nel corso degli anni.

Il primo capitolo della monografia è, molto opportunamente, dedicato alla delineazione dei principali profili giuridici di problematicità della gestione e del riuso degli immobili destinati all'esercizio del culto cattolico. In particolare, Davide Dimodugno chiarisce, in modo esauriente, come la possibilità di adibire un luogo di culto, una volta cessata la sua originaria destinazione, ad altro e diverso uso profano non indecoroso costituisca un fenomeno giuridico di particolare interesse, in ragione, da un lato, dell'intersecarsi di differenti discipline giuridiche (nello specifico, il diritto canonico, il diritto civile e il diritto amministrativo) che entrano tra loro ampiamente in contatto e in una logica di osmosi continua e, dall'altro, del ruolo che gli enti pubblici possono svolgere in quest'ambito. Tenendo ben conto del fatto che il diritto canonico ha inteso definire una procedura peculiare per permettere la dismissione degli edifici di culto, va prestata la massima attenzione per le disposizioni di diritto comune regolanti i diritti personali e reali di godimento (grazie a cui i nuovi usi possono concretamente realizzarsi) e, nello specifico, per le norme di diritto amministrativo in tema di tutela e di valorizzazione dei beni culturali.

Per l'appunto, come ampiamente sottolineato dall'Autore, la cessazione della destinazione di un edificio di culto è oggetto di un *iter* procedurale *ad hoc* previsto dal diritto canonico, al can. 1222 del Codice del 1983, in cui è valorizzata la discrezionalità decisionale del Vescovo diocesano, chiamato ad individuare la gravità della causa legittimante la dismissione di una chiesa e l'uso non indecoroso dell'immobile ecclesiastico. Il decreto vescovile di riduzione di una chiesa ad uso profano produce effetti non soltanto nell'ordinamento canonico, ma anche in quello civile, dato che esso costituisce il presupposto della cessazione della destinazione al culto dell'edificio. In questo caso, un riferimento necessario è offerto dall'art. 831 del Codice civile che, al secondo comma, ha adottato un criterio oggettivo per l'individuazione degli edifici di culto, indipendentemente da chi li possiede, stabilendo come la sottrazione alla loro destinazione originaria d'uso non possa avvenire fino al momento in cui essa non venga a cessare conformemente alle leggi relative a tali immobili. Un riferimento che è, in modo chiaro, rivolto alle norme del diritto canonico che consentono il mutamento della destinazione d'uso, nella misura in cui –seguendo il pensiero di Davide Dimodugno– il secondo

comma dell'art. 831 può ben essere considerato una disposizione «in bianco». Ovvero, una norma che (fatta salva la necessità, evidenziata pure dalla giurisprudenza civile, del consenso, espresso o tacito, dell'eventuale terzo proprietario dell'edificio per la sua destinazione al culto) permette un rinvio recettizio alle disposizioni interne all'ordinamento della Chiesa cattolica, con particolare richiamo dei canoni 1205-1213 sui luoghi e sui templi sacri, dei canoni 1214-1222 sulle chiese e dei canoni 1223-1229 sugli oratori e sulle cappelle private.

Un orientamento a sostegno del quale l'Autore evidenzia il concorso del giudice amministrativo, con particolare riferimento ad un caso relativo ad una concessione edilizia per la trasformazione d'uso di una cappella di proprietà privata in assenza del decreto vescovile di riduzione ad uso profano (TAR Liguria, sent. n. 770 del 13 maggio 2011). Si è sostenuta l'illegittimità del provvedimento, ritenuto essere in violazione dell'art. 831 del Codice civile e dei principi generali dell'ordinamento in materia di tutela dei beni destinati al culto della religione cattolica. Sotto questo profilo, nel ragionamento seguito da Davide Dimodugno, è da ritenersi opportuna la considerazione anche degli indirizzi maturati dall'organo supremo della giustizia ordinaria che, già negli anni Ottanta del secolo scorso, ha avuto modo di qualificare il vincolo di destinazione al culto come una «situazione giuridica di carattere reale» e di riconoscere fondamento alla legittimazione del parroco nel cautelare «il rispetto del vincolo in base alla sua qualità di ecclesiastico preposto all'ufficiatura» (Cass. civ., sent. n. 6625 del 21 dicembre 1984).

Sulla base dell'attenta disamina di diversi profili di complessità interpretativa delle norme di disciplina che il tema del riuso degli edifici di culto offre all'attenzione del giurista, l'Autore ha potuto rilevare come la Chiesa cattolica abbia espresso, fino al momento attuale, una decisa preferenza per il mantenimento al culto degli immobili ecclesiastici. Si è intesa la loro dimissione ad usi profani non indecorosi come una *extrema ratio*, ovvero come una ipotesi di limitata applicazione in casi particolari, nei quali, per le ragioni più diverse, la garanzia dell'uso culturale risulti compromessa. In questo senso, Davide Dimodugno ritiene che la conservazione della proprietà in capo ad un ente ecclesiastico, o comunque ad un organismo soggetto a forme di controllo e di vigilanza da parte delle autorità della Chiesa, possa costituire la soluzione più idonea a determinare un utilizzo del bene compatibile con la sua pregressa ed originaria destinazione, così da soddisfare, per quanto possibile, l'esigenza del rispetto del sentimento religioso dei consociati di cui all'art. 19 della Carta costituzionale.

Al netto di queste prime conclusioni, nel secondo capitolo, la ricerca viene ad assumere un taglio pratico molto evidente, grazie all'analisi e all'approfondimento di alcune vicende concrete di riuso di chiese, cappelle ed oratori, individuate tra circa cento casi verificatisi presso l'Arcidiocesi di Torino tra il 1978 e il 2019. Questa particolare scelta di studio, come evidenziato dall'Autore, appare essere giustificata sia dalla specifica attenzione riservata a tali tematiche da parte degli Uffici Diocesani piemontesi che dalla constatazione della presenza, nell'area di Torino e in valori assoluti, di un significativo numero di edifici di culto nella proprietà di enti sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano.

Pur mantenendo ferma la convinzione della tendenza delle autorità ecclesiastiche alla conservazione dei beni immobili oggetto di dismissione nella gestione della Chiesa, si è concentrata l'attenzione su alcuni esempi positivi di riduzione ad uso profano e di proficua collaborazione tra amministrazione ecclesiastica ed amministrazione pubblica. Laddove l'ipotesi del mantenimento degli edifici di culto nell'orbita del diretto controllo ecclesiastico non sia praticabile, una più che valida alternativa può essere offerta da una positiva sinergia tra gli enti pubblici e gli enti della Chiesa. Davide Dimodugno, in questo senso, cita la vicenda della donazione delle chiese di Sant'Orsola e di San Bernardino al Comune di Sommariva del Bosco (CN), una cittadina a 40 km da Torino e a 53 km da Cuneo, ricca di ben 11 chiese nel concentrico e di 6 immobili religiosi nelle frazioni. Questo caso, particolarmente complesso, ha richiesto parecchi anni di trattative prima di giungere all'esito conclusivo sulla base di una vicendevolmente positiva collaborazione tra soggetti pubblici ed ecclesiastici. Considerando che le prime ipotesi e richieste di alienazione da parte del Comune risalgono al 1981, mentre la conclusione del procedimento, sotto forma di donazione, avviene solo nel 1997, l'analisi di questa specifica vicenda si è prestata bene per dimostrare come la teoria, le costruzioni giuridiche ed i procedimenti conseguenti siano giunti a realizzazione nella complessità della realtà fattuale. Infatti, con molta capacità di analisi, l'Autore è riuscito a chiarire che: l'iniziativa per la riduzione ad uso profano delle due chiese è stata presa dall'ente pubblico; la popolazione è stata ascoltata anche nell'ambito del procedimento ecclesiastico per mezzo del Consiglio Pastorale Parrocchiale; lo strumento giuridico prescelto per attuare l'operazione è stato cambiato più volte nel corso delle trattative, passando da una proposta di alienazione da parte del Comune ad una proposta di comodato da parte del Consiglio Amministrativo Diocesano, per poi, infine, giungere ad una cessione definitiva per mezzo di una donazione, come proposto dall'Ufficio Liturgico; a seguito del confronto e delle trattative è stata cambiata la destinazione finale degli edifici (rispettivamente, un museo di storia religiosa locale e un luogo adibito per la realizzazione di attività socio-culturali); il fatto che i beni siano stati attribuiti in via prioritaria ad una pubblica amministrazione (che, per definizione, persegue l'interesse generale) garantisce un effettivo uso per azioni compatibili con la pregressa caratterizzazione religiosa dei beni ed un adeguato coinvolgimento della popolazione locale nella cura e nella gestione degli immobili dismessi.

Lo spunto offerto dall'analisi di questo caso, unitamente all'attenta disamina di altre simili e differenti vicende che l'Autore propone nella sua trattazione, si è rivelata estremamente utile ai fini della delineazione dei criteri di gestione e delle prospettive di azione che l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Torino ha inteso adottare in riferimento alle ipotesi di riuso degli edifici di culto sconsacrati e dismessi. Sulla base delle osservazioni condotte, Davide Dimodugno evidenzia che il principio a cui la Diocesi di Torino pare attenersi sia quello di procedere alla valorizzazione degli immobili ecclesiastici concedendoli, laddove possibile, alle comunità locali di appartenenza, secondo un meccanismo virtuoso di «restituzione» e «sana amministrazione» dei beni. Principio che prevede la loro adibizione ad attività culturali e/o sociali ad opera dei Comuni o di altri enti pubblici o di associazioni operanti sul territorio in modo coerente con le pre-

gresse finalità degli *ex* edifici di culto, adottando preferibilmente lo strumento giuridico del comodato rispetto a quello dell'alienazione e, qualora questo non sia possibile, privilegiando proprietari che siano in grado di garantire non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo, dei beni considerati.

In stretta connessione a tali riflessioni, va considerata l'impostazione che l'Autore ha inteso conferire al terzo capitolo della sua monografia, nel quale vengono indagate le soluzioni giuridiche che, in forme innovative ed efficaci, possano far fronte alle sfide che la gestione e il riuso degli edifici di culto pongono ai diversi proprietari di tali beni, siano essi enti ecclesiastici ovvero soggetti pubblici o privati. Davide Dimodugno suggerisce un ventaglio di proposte utili, nella convinzione che non esista un'unica ricetta risolutiva alle questioni poste e che i rimedi esperibili possano essere diversi. Ciò in quanto essi verrebbero a dimostrarsi appropriati in riferimento alle differenti circostanze di tempo, di luogo e di persone, così da implicare sia il ricorso ad istituti di diritto pubblico che di diritto privato.

Sotto quest'angolo visuale, viene suggerito l'inquadramento delle chiese dismesse nel novero dei «beni comuni» così da agevolare, come si dirà a breve, la stipula di accordi di collaborazione, la costituzione di fondazioni di partecipazione e l'istituzione di *trusts*, oltre al ricorso agli strumenti di partenariato «pubblico-privato» apprestati dal «Codice dei beni culturali» (di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004). Infatti, è condivisibile ritenere che gli edifici di culto (specialmente ove essi si presentino anche nella veste di beni culturali ecclesiastici) possano configurarsi come «beni comuni», vale a dire come «beni della comunità» in quanto finalizzati al culto e alla comunione, per loro natura accoglienti, da sempre aperti a tutti e in cui ognuno può accedere liberamente e sentirsi a proprio agio. Pertanto, si concorda con l'Autore nel ritenere che la Chiesa cattolica non dovrebbe pensare di risolvere il problema degli edifici di culto e degli altri beni culturali ecclesiastici sovrabbondanti in una logica minimalista (come sarebbe quella della mera «svendita»), ma sarebbe opportuno che essa cercasse di impegnarsi nella individuazione e nella costruzione degli strumenti giuridici più idonei per preservare la propria eredità culturale e metterla a disposizione di tutti, per finalità sociali e culturali compatibili con quelle originarie degli immobili oggetto di dismissione.

Va valutata positivamente l'intenzione di rimettere l'edificio di culto dismesso a disposizione del territorio in cui esso insisteva e della sua comunità di riferimento, considerando quest'ultima in senso più ampio e non limitato all'insieme dei soli credenti. Come evidenziato dall'Autore, ragionare in questi termini è funzionale alla valorizzazione dei caratteri di relazionalità insiti negli immobili ecclesiastici pure nel momento in cui essi vengono a perdere la loro originaria finalità culturale, nella consapevolezza che essi continuerebbero a prestarsi a favorire il generale sviluppo sociale ed economico dei contesti territoriali di loro presenza. Si tratterebbe di un modo di concepire il loro riuso in una prospettiva di compatibilità con le tesi sulla funzione sociale della proprietà, promosse dal costante magistero della Chiesa, sulla scia del rilievo di esse nel dettato della Carta costituzionale. Tesi applicabili sia nell'ipotesi in cui i beni dismessi restino in mano ecclesiastica che nell'eventualità in cui essi diventino di proprietà di enti

pubblici o di soggetti privati. Infatti, seguendo il condivisibile orientamento di Davide Dimodugno, deve ritenersi sempre sussistente un interesse pubblico intorno agli edifici di culto dismessi, tenuto conto, ad esempio, delle esigenze di tutela e di apprezzamento della caratterizzazione storico-artistica di questi beni o della destinazione di essi a nuove finalità di benessere collettivo. Ben si comprende, così, la necessità di provvedere alla sostituzione del vincolo di culto con quello di altro tipo e di natura sociale o culturale, cercando di salvaguardare la compatibilità della nuova destinazione d'uso con quella originaria e la garanzia dei principi costituzionali della funzione sociale della proprietà e di sussidiarietà orizzontale.

In questo senso, è apprezzabile la volontà dell'Autore di valutare il nuovo uso dei beni dismessi in una prospettiva di piena coerenza con la menzionata funzione sociale della proprietà, sancita dall'art. 42 della Carta del 1948, alla quale parte della dottrina ha già ricondotto il primigenio vincolo di destinazione al culto pubblico di cui all'art. 831, comma secondo, del Codice civile, e a cui dovrebbero essere ricondotti anche i nuovi usi profani non indecorosi. Si evidenzia che proprio la collocazione di questa specifica disposizione del Codice civile nell'ambito del Libro III, Titolo I, Capo II, rubricato «Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici», è tale da far trasparire un implicito riconoscimento degli interessi di natura pubblicistica sottesi agli «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico». Tale considerazione, unitamente alla constatazione della mancanza di un vero e proprio mercato per questa tipologia di beni immobili commerciabili (le chiese e gli altri edifici di culto), fornisce un ulteriore argomento a favore della loro possibile ricomprensione nell'ambito dei «beni comuni», vale a dire dei beni che necessitano di una cura condivisa dalla parte della comunità di riferimento.

Ciò detto, in relazione agli effettivi strumenti giuridici utilizzabili ai fini della valorizzazione sociale degli edifici di culto dismessi, viene opportunamente considerata la centralità ordinamentale dell'evocato principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma quarto, Cost.), che determina l'impegno della pubblica amministrazione nel sostenere ed incoraggiare, anche economicamente, le autonome iniziative dei singoli e delle formazioni sociali. Davide Dimodugno sottolinea come, in una prospettiva di diretta attuazione del dettato costituzionale, venga a porsi l'azione dei Comuni promotori dei «Patti di collaborazione», ovvero di accordi conclusi tra l'amministrazione, in genere proprietaria dell'immobile ecclesiastico dismesso, e associazioni, comitati, enti del «Terzo Settore» o imprese interessati a prendersene cura. Si è, in questa ipotesi, di fronte ad atti non aventi natura autoritativa, mediante cui l'amministrazione, a conclusione di un procedimento amministrativo attivato da una proposta avanzata autonomamente dai privati, oppure dietro sollecitazione dell'ente pubblico, bilancia i diversi interessi in gioco e riconosce l'impegno di quanti siano disposti a gestire questa tipologia di beni, disciplinando i diritti e i doveri derivanti dalla loro conduzione.

Come l'Autore ha avuto modo di constatare dalla disamina di alcuni casi concreti, il ricorso all'istituto dei «Patti di collaborazione» può avvenire, in linea di massima, allorché l'edificio di culto risulti essere di proprietà di un ente pubblico. Tuttavia, la teoria dei «beni comuni», pur se approfondita in dottrina con particolare attenzione ai

beni di proprietà pubblica, non esclude una sua applicazione anche a beni di proprietà privata, come quelli degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Più specificamente, nel volume di Davide Dimodugno si rileva che le operazioni di riuso e di rigenerazione di beni comuni urbani, ad opera di gruppi di cittadini, in forma più o meno organizzata, possono, in teoria, riguardare qualsiasi bene intorno al quale sussistano interessi meta-individuali o collettivi, indipendentemente da chi ne sia l'effettivo proprietario. Ciò purché quest'ultimo consenta di mettere tale bene a disposizione della comunità, che, a sua volta, riconoscendone il valore identitario o culturale, assume la decisione di prendersene cura in vista del perseguimento di una meritoria finalità condivisa. Fedelmente a questa impostazione di pensiero, l'Autore riprende il ragionamento sui «beni comuni», evidenziando come anche gli edifici di culto contraddistinti dalla perdita dell'originaria destinazione possano essere fatti rientrare nel novero degli immobili riconosciuti come di rilevante interesse identitario per una data comunità territoriale, al punto che quest'ultima giunge a ritenere utile una loro valorizzazione e gestione per obiettivi di utilità sociale.

A fondamento di tale orientamento di pensiero, si evidenzia la circostanza per cui la maggior parte degli edifici di culto oggetto di dimissione e riuso non hanno la loro collocazione in un ambiente isolato, ma, al contrario, risultano siti all'interno di un contesto territoriale, sia esso di una grande città o di un piccolo paese di provincia, in cui insiste una significativa porzione di popolazione. Per questo motivo, nella condivisibile opinione di Davide Dimodugno, deve ritenersi imprescindibile l'opera di individuazione e di considerazione delle esigenze, dei desideri e dei bisogni espressi dalla comunità di riferimento, nella misura in cui essa appare prodromica al ricorso ai citati «Patti di collaborazione». Questi ultimi potrebbero vedere come parti non solo le amministrazioni comunali e i gruppi organizzati di cittadini, ma anche le Diocesi e gli enti ecclesiastici proprietari (*in primis* le Parrocchie). Tale ipotesi si pone in una prospettiva di conformità con una interpretazione relazionale della proprietà avente il proprio valore aggiunto nella mediazione da parte dell'ente pubblico e nel coinvolgimento di una pluralità di soggetti per il perseguimento di un obiettivo comune e di interesse generale.

Nell'analisi proposta, come prima rilevato, l'Autore considera anche il ruolo del «Codice dei beni culturali», tenuto conto del fatto che una parte numericamente rilevantissima degli edifici di culto esistenti nel nostro Paese sono ricompresi nella categoria giuridica dei beni di interesse culturale. Ciò, evidentemente, determina conseguenze non trascurabili in termini di collaborazione tra il «pubblico» e il «privato» in materia di valorizzazione e riuso degli immobili ecclesiastici dismessi. Ragionando sull'ipotesi della concessione in uso dei beni culturali, si ricorda come la prima disposizione di interesse sia individuabile nell'art. 106 del «Codice», disciplinante l'utilizzo individuale di beni che lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali abbiano in consegna e la temporanea concessione di essi in favore di «singoli richiedenti», siano essi soggetti pubblici o privati. La norma intende consentire l'uso dei beni culturali pubblici, dietro il pagamento di un canone, calcolato in ragione della destinazione prospettata ai sensi dell'art. 108, e che potrebbe essere ridotto sino a divenire una cifra simbolica, a favore, ad esempio, di un'Università, di un Comune o di una fondazione privata, per la realiz-

zazione di uno scopo di utilità collettiva (ad esempio, per la creazione di un'aula studio o di lezione, ovvero come sede di rappresentanza dell'ente d'istruzione o come biblioteca). Anche l'art. 107 del «Codice dei beni culturali» potrebbe essere validamente utilizzato per consentire, dietro il pagamento di un canone o di un corrispettivo, l'uso strumentale e precario e la riproduzione di beni culturali che gli enti pubblici territoriali verrebbero ad ottenere nella loro disponibilità. In questo caso, il riferimento normativo si presenterebbe particolarmente utile per utilizzi temporanei di chiese di proprietà pubblica, come ad esempio per le chiese di Venezia, già utilizzate in passato per esposizioni o *performances* artistiche legate alla «Biennale d'architettura».

Mi pare opportuno che Davide Dimodugno abbia ricordato la possibilità della fruizione di tali indicazioni normative, dato che, verosimilmente, un uso temporaneo dei beni dismessi avrebbe come effetto positivo quello di ammettere mutamenti di funzioni, permettendo, di conseguenza, un costante adeguamento alle esigenze sociali, economiche e culturali (susceptibili di variazioni nel tempo) che un riuso definitivo non sarebbe tale da consentire.

Sempre nella prospettiva della valorizzazione sociale dei beni culturali, va menzionato anche l'art. 112 del «Codice» che prevede, al quarto comma, la possibilità per lo Stato, per le Regioni e per gli altri enti pubblici territoriali di stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi d'azione. Questi accordi, conclusi su base regionale o subregionale e in rapporto ad ambiti territoriali definiti, si presterebbero a promuovere l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati e potrebbero riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso dei soggetti interessati.

Inoltre, va anche menzionata un'ulteriore possibilità prevista dall'art. 134, comma secondo, del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (ovvero del c.d. «Codice dei contratti pubblici») che consente forme speciali di partenariato tra enti pubblici territoriali, organismi pubblici e soggetti privati in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali. Tuttavia, si segnala che questi accordi, già previsti nella previgente disciplina in materia di appalti, non hanno avuto un significativo seguito nella prassi operativa, pure a causa delle difficoltà di coordinamento delle competenze dei diversi attori, pubblici e privati. L'Autore evidenzia, infatti, che, attraverso la stipula di tali strumenti di collaborazione, le soggettività protagoniste sono costrette a misurarsi con orizzonti temporali di lungo periodo, spesso destinati ad andare ben oltre la durata dei mandati politico-amministrativi di diverse amministrazioni civili.

Al netto di questi rilievi, tutti validamente descritti e commentati, Davide Dimodugno, sulla base della constatata rilevanza numerica del fenomeno della dimissione e del riuso degli edifici di culto (tale da poter riguardare, nei prossimi decenni, migliaia di immobili) suggerisce una lettura congiunta degli artt. 112 e 113 del menzionato «Codice dei beni culturali», al fine di prefigurare l'istituzione di soggetti giuridici o, quantomeno, la creazione di tavoli permanenti di coordinamento per l'adozione di «piani strategici» tra le Diocesi, le Parrocchie, le Soprintendenze, le Regioni e i Comuni di volta in volta interessati. Al riguardo, una soluzione praticabile potrebbe essere quella

dell'istituzione, a livello provinciale, di una sorta di «Conferenza di servizi per il riuso degli edifici di culto» che, a differenza del modulo procedimentale di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo, dovrebbe essere costituita come un organo permanente a composizione variabile. Ovvero, un organismo riunente i rappresentanti delle Parrocchie, delle Diocesi, della Regione e delle Soprintendenze aventi competenza in tutto o in parte su un dato territorio, il Sindaco o il rappresentante del Comune capoluogo e degli altri Comuni interessati, al fine di agevolare e permettere un coordinamento tra questi diversi enti e di far emergere e bilanciare i vari interessi –di tutela e di valorizzazione, culturale, sociale ed economica– esistenti sui beni considerati. In tal modo, conformemente al condivisibile pensiero dell'Autore, si otterrebbe il risultato positivo della istituzionalizzazione di una sede idonea per periodici confronti e scambi di idee tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di promuovere iniziative progettuali comuni, prima dell'adozione dei provvedimenti di competenza di ognuno.

Da ultimo, nel volume viene anche considerata l'ipotesi della creazione di una fondazione di partecipazione che, pur non avendo una sua specifica disciplina a livello ordinamentale, è stata avallata dalla prassi e dalla giurisprudenza al fine di coniugare i profili propri delle fondazioni tradizionali (ovvero l'elemento patrimoniale, consistente nel vincolo di destinazione, a carattere tendenzialmente perpetuo, apposto su determinati beni per il perseguimento di scopi possibili, leciti e meritevoli di tutela, individuati nell'atto costitutivo) con i profili propri delle associazioni (vale a dire l'elemento personale, consistente nella messa a disposizione, da parte di più soggetti, di tempo, di risorse e di idee per il conseguimento di un obiettivo comune). Questa formula organizzativa dell'ente fondazionale ha trovato, di recente, una legittimazione con riguardo agli enti del «Terzo Settore» nel d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (ovvero, il c.d. «Codice del Terzo Settore»), ove si è immaginata la costituzione di una fondazione di partecipazione ETS che operi nell'ambito del riuso degli edifici di culto dimessi. Ciò con vantaggi, derivanti dalla qualifica di ETS, riguardanti, principalmente, il coinvolgimento di tali soggettività da parte delle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e di organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori delle attività di interesse generale, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento (art. 55), la possibilità di ottenere finanziamenti specifici da parte di enti pubblici e di privati (artt. 72-78), nonché agevolazioni di natura fiscale (artt. 79-83).

Tutti questi benefici appaiono particolarmente rilevanti, al fine di assicurare un futuro sostenibile agli edifici di culto dimessi che siano, al contempo, beni culturali. Si è di fronte ad una soluzione che potrebbe essere idonea per realizzare forme di collaborazione e di partenariato innovative nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, in quanto in grado di coinvolgere non solo diversi enti, pubblici e privati, *profit* e *non profit*, ma anche i singoli cittadini, così da recuperare quella dimensione comunitaria che, in passato, ha consentito ad altri istituti giuridici –come il capitolo, la fabbrica o l'opera– di costruire e, successivamente, di mantenere le chiese cattedrali.

Nel ritenere positivo il ricorso all'istituto della fondazione di partecipazione, Davide Dimodugno rileva come anche la dottrina maggioritaria sia incline a considerarlo



uno strumento giuridico particolarmente idoneo per la gestione dei «beni comuni» urbani. Ciò in quanto esso permetterebbe, da una parte, l'imposizione di un vincolo di destinazione sul bene, e, dall'altra, la possibilità di definire un modello di *governance* atto a dare espressione alle indicazioni della cittadinanza, a mezzo della previsione di appositi organi di stampo assembleare, in grado di rappresentare gli effettivi bisogni della comunità territoriale di riferimento.

In connessione con queste osservazioni, l'Autore fa riferimento anche all'ipotesi del ricorso ai *charitable trusts* quali strumenti giuridici ritenuti potenzialmente idonei per perseguire obiettivi di tutela e di valorizzazione di singoli o di un insieme di beni culturali, pubblici o privati. Pur rilevando la mancanza di una unanimità di orientamenti dottrinali favorevoli al riconoscimento, nell'ordinamento giuridico italiano, di un «*trust* di scopo» (in quanto l'assenza di beneficiari predeterminati e la sua tendenziale perpetuità appaiono scontrarsi, oltre che con i principi generali dell'ordinamento, anche con i requisiti fissati dall'art. 2645-ter del Codice civile), viene evidenziato che i caratteri propri del *charitable trust* potrebbero essere adattati alla figura della pia fondazione. Ovvero, ad un soggetto giuridico autonomo (interno alla Chiesa cattolica e suscettibile di ottenere la personalità giuridica civile), contraddistinto dall'assunzione di una forma di vincolo di destinazione patrimoniale, tale da permettere di perseguire nel tempo le specifiche finalità caritatevoli impresse dal suo fondatore.

Peraltro, è interessante anche la proposta di normare, per il tramite del diritto vaticano, la creazione di un *ecclesiastical trust* per la gestione dei beni ecclesiastici sovrabbondanti, così da facilitare la definizione dei presupposti utili ad evitare che un patrimonio di rilevanti dimensioni vada distrutto, disperso o gestito inappropriatamente. In questo modo, altresì, si potrebbe garantire la finalizzazione dei beni ecclesiastici, ai sensi del can. 1254 § 2, e si riuscirebbe ad adattare uno specifico istituto di *common law* all'organizzazione e al diritto della Chiesa, con evidenti ricadute positive per l'applicazione pratica dello stesso.

In sostanza, il ricorso a soluzioni giuridiche innovative –come la fondazione di partecipazione o il *trust*– potrebbe ben favorire l'individuazione di modalità di riutilizzo degli edifici di culto dismessi che possano essere compatibili sia con la nozione di uso non indecoroso, propria del diritto canonico, che con il carattere storico-artistico di alcuni immobili, la cui salvaguardia è fissata dalla normativa amministrativistica di tutela.

Ad esito della lettura del volume di Davide Dimodugno, si può ritenere che sia stata proposta, alla comunità scientifica degli ecclesiasticisti, un'opera che, con notevole accuratezza e rilevante spirito di analisi giuridica, costituisce un contributo importante per l'approfondimento di tematiche rispetto a cui, almeno negli ultimi decenni, non si registravano studi sistematici ed organici. Con questo lavoro, l'Autore è riuscito a valorizzare gli aspetti di interdisciplinarietà che il tema del riuso degli edifici di culto dimessi si presta a sollevare, fornendo, al contempo, sia la possibilità di ricostruire l'approccio al problema tenuto dalle autorità ecclesiastiche che l'individuazione di prassi e soluzioni giuridiche (tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato) utili per una gestione eticamente ed economicamente più attenta degli immobili ecclesiastici che hanno perduto la loro originaria connotazione culturale. Ciò nell'obiettivo, genuinamen-